SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

LEGGE 21 settembre 1995, n. 399.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1995.

95G0442

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 400.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della difesa, per i beni culturali e ambientali e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

b) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

c) alla tabella *B* le parole: «10.000 a m^3», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m^3»;

d) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a), b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale;* per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale

anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c*-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c*-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c*-bis), e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata

ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

Art. 6.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 7.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti» sono inserite le seguenti: «non essenziali».

7. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

8. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

9. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma».

10. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

11. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.».

13. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

15. Gli atti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.

8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso.

9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

12. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili.».

13. Non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

Art. 9.

Norme edilizie per le comunità terapeutiche

1. All'articolo 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis.* La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-*bis* è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-*bis*, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1995, n. 401.

Regolamento concernente integrazione dei titoli per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Accademia aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 1974, registro n. 8, foglio n. 79, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1983, registro n. 43, foglio n. 192, con il quale sono stati aggiunti altri titoli di studio a quelli indicati nel citato decreto presidenziale 18 dicembre 1973;

Considerata l'opportunità di apportare alcune integrazioni ai predetti decreti presidenziali;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Aeronautica, espresso nell'adunanza del 19 novembre 1993;

Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze dell'11 gennaio 1994 e del 4 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai titoli di studio indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e 14 settembre 1983 validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare, sono aggiunti i seguenti:

a) laurea in scienze dell'amministrazione;

b) laurea in economia marittima e dei trasporti;

c) laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

d) laurea in sociologia;

e) diploma di maturità tecnico-commerciale ad indirizzo mercantile e ad indirizzo amministrativo;

f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 1995.

Dilazione al 27 ottobre 1995 del versamento, da parte di alcuni concessionari e commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi, dei ruoli erariali in scadenza il 27 settembre 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1 della predetta legge n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 4 ottobre 1986, n. 657, concernente l'adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 12, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, il quale dispone che la formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44, il quale dispone che il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici provvede alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce che l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve consegnare al contribuente la cartella di pagamento;

Atteso che la cartellazione viene effettuata sulla scorta della fornitura da parte del Consorzio nazionale tra i concessionari (C.N.C.) degli elementi anagrafico-contabili conseguenti alla formazione meccanografica del ruolo e che, conseguentemente, in assenza di detti elementi non è possibile procedere alla compilazione delle cartelle di pagamento;

Considerato che a decorrere dal 21 luglio 1995 e fino al 1° settembre 1995, a seguito dello sciopero ininterrotto del personale del C.N.C., l'intera attività della struttura è rimasta bloccata;

Vista la nota in data 6 settembre 1995, prot. 1506, con la quale l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi - Ascotributi ha fatto presente che la direzione del C.N.C. con nota n. 5150 del 5 settembre 1995, nel comunicare la cessazione delle agitazioni sindacali, iniziate il giorno 21 luglio 1995, e la ripresa dell'attività lavorativa dal giorno 4 c.m., ha partecipato di non aver potuto predisporre i supporti magnetici, ad eccezione di quelli relativi alla provincia di Napoli, contenenti gli elementi anagrafico-contabili da utilizzare per la stampa delle cartelle di pagamento;

Considerato che la predetta associazione, nel puntualizzare che lo sciopero predetto non ha consentito il rispetto dei termini legislativamente previsti per la compilazione, stampa e conseguente notifica ai contribuenti delle cartelle, per il relativo pagamento da parte di questi ultimi, ha fatto presente che le sopra descritte circostanze, non imputabili ai concessionari, ma riconducibili unicamente ad una causa di forza maggiore, porterebbero ad una totale anticipazione dei carichi affidati, senza alcuna possibilità di conseguire le corrispondenti riscossioni;

Considerato che l'Associazione medesima ha conseguentemente chiesto, al fine di non pregiudicare il regolare andamento delle gestioni ed in considerazione dell'eccezionalità delle circostanze e della ricorrenza dei requisiti previsti in materia di dilazione dei versamenti dall'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il differimento, per un periodo di almeno trenta giorni, in favore dei concessionari, ad eccezione della provincia di Napoli, del termine di versamento previsto al 27 settembre p.v. per i ruoli con obbligo aventi prima o unica scadenza in detto mese di settembre;

Preso atto che, per i ruoli aventi prima o unica rata in scadenza a settembre 1995 non sono stati forniti dal C.N.C. ai concessionari - fatta eccezione per la concessione della provincia di Napoli, per la quale la consegna dei dati è stata effettuata precedentemente all'inizio dello sciopero - gli elementi anagrafico-contabili necessari per la compilazione delle cartelle e che, conseguentemente, non è stato possibile da parte dei concessionari stessi rispettare i termini di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per la notifica delle cartelle ai contribuenti;

Considerato che alla predetta attività di notifica non potrà farsi luogo prima di trenta giorni dal 4 settembre 1995, giorno in cui è ripresa l'attività lavorativa da parte dei dipendenti del C.N.C.;

Visto l'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che consente la concessione di dilazione ai concessionari per il versamento di tributi erariali iscritti a ruolo, qualora per fatti non imputabili ai concessionari stessi è particolarmente difficile la riscossione di tali tributi, e sempre che il versamento dei tributi medesimi pregiudichi in modo rilevante l'andamento della gestione;

Ritenuto che la mancata adozione di un provvedimento atto a consentire un temporaneo differimento del termine di versamento dei decimi della rata di settembre 1995, per effetto di quanto sopra detto esporrebbe i concessionari ad anticipazioni, per fatti agli stessi non imputabili, di importi di notevole entità che potrebbero pregiudicare in modo rilevante il regolare andamento della gestione;

Ritenuta indifferibile la necessità di provvedere ad assicurare il normale svolgimento dell'attività di riscossione;

Ritenuto altresì che la situazione prospettata rientra nella fattispecie prevista dal citato art. 62, comma 4, per l'adozione di un provvedimento di dilazione della durata di un mese;

Visto il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 19 settembre 1995, n. 091, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Il versamento dei decimi dei ruoli erariali, di cui alla lettera *a)* dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dell'art. 14-*bis* della legge 24 marzo 1993, n. 75, aventi prima od unica rata in scadenza nel mese di settembre 1995, da effettuarsi entro il 27 dello stesso mese, da parte dei concessionari e commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici, con esclusione della concessione della provincia di Napoli, è dilazionato al 27 ottobre 1995.

Le direzione regionali delle entrate, a mezzo delle sezioni staccate, daranno attuazione, con appositi provvedimenti, al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A5547

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Simat Simimpianti automazione e controllo alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Simat Simimpianti automazione e controllo con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Simat Simim-

pianti automazione e controllo alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perchè la S.r.l. Simat Simimpianti automazione e controllo sia autorizzata alla continuazione dell'esecizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Simat Simimpianti automazione e controllo con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi nato a Modena il 5 agosto 1941;

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente dereto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5548

DECRETO 19 settembre 1995.

Revoca alla S.p.a. Hitec Sardegna, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 settembre 1994 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Hitec Sardegna quale società collegata con la Keller S.p.a. ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Rilevato che il programma di riavvio delle attività predisposto dal commissario straordinario per le imprese del gruppo ed approvato dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ex art. 2 della legge n. 95/1979 non prevede la operatività della società Hitec Sardegna;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1995 con la quale il commissario richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Hitec Sardegna citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANETTI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5549

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5550

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Bononia Group alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Bononia Group, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 21, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Bononia Group alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Bononia Group sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Bononia Group, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tèsoro
DINI

95A5551

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.p.a. F.B.M. Hudson italiana alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 21 luglio 1995 con cui il tribunale di Bergamo ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, con sede legale in Milano e sede effettiva in Terno d'Isola, via Valtrighe n. 5 (Bergamo), ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. F.B.M. Hudson italiana alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.p.a. F.B.M. Hudson italiana sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, con sede legale in Milano e sede effettiva in Terno d'Isola, via Valtrighe n. 5 (Bergamo), collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5552

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Società costruzioni e montaggi alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Società costruzioni e montaggi, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Società costruzioni e montaggi alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Società costruzioni e montaggi, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5553

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Bon Air alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Bon Air, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Bon Air alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Bon Air, con sede in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5554

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Fochi S.E.T. Safe Envirolmental Technology alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 agosto 1995 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Fochi S.E.T. Safe Envirolmental Technology, con sede in Milano, via privata Chiese n. 72, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Fochi S.E.T. Safe Envirolmental Technology alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Fochi S.E.T. Safe Envirolmental Technology, con sede in Milano, via privata Chiese n. 72, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5555

DECRETO 19 settembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Bononia Contractors alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 agosto 1995 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Bononia Contractors, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 21, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi Energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi Energia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Bononia Contractors alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi Energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Bononia Contractors sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Bononia Contractors, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 21, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi Energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5556

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 9 agosto 1995 recante revoca di alcuni prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 6, comma 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. 95/276/CE del 13 luglio 1995, relativa alla revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive FERBAM e AZINFOS ETILE, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e dai successivi regolamenti CE n. 913/94 e 491/95;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1995 con il quale è stata data attuazione alla citata decisione della commissione della Comunità europea n. 95/276/CE del 13 luglio 1995, provvedendo alla revoca dei prodotti contenenti AZINFOS ETILE e, fra questi, del prodotto fitosanitario AZITHION E. 20 della soc. SCAM;

Considerato che il prodotto fitosanitario AZITHION E 20 è stato erroneamente incluso nell'elenco dei prodotti revocati allegato al citato decreto ministeriale 9 agosto 1995, contenendo il principio attivo AZINFOS METILE, al quale non si applica la decisione comunitaria sopracitata;

Considerato che debba procedersi alla rettifica del decreto ministeriale 9 agosto 1995 limitatamente all'eliminazione dall'elenco di cui all'allegato 1 del prodotto fitosanitario AZITHION E 20 della soc. SCAM;

Decreta:

Il prodotto fitosanitario AZITHION E 20 dell'impresa SCAM S.r.l., n. reg. 1438 del 2 maggio 1974, è eliminato dall'elenco dei prodotti indicati in allegato *1* al decreto ministeriale 9 agosto 1995.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

95A5575

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1995.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata triennale, con godimento 26 settembre 1995, prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 92.607 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 6,50% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di tre anni con inizio il 26 settembre 1995 e scadenza il 26 settembre 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata come unità di conto della Comunità europea. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso:

0,6242	Marco tedesco
1,332	Franco francese
0,08784	Lira sterlina
151,8	Lire italiane
0,2198	Fiorino olandese
3,301	Franchi belgi
6,885	Pesetas spagnole
0,130	Franco lussemburghese
0,1976	Corona danese
0,008552	Sterlina irlandese
1,440	Dracma greca
1,393	Escudo portoghese

La composizione valutaria del paniere dell'ECU sopra descritto non sarà modificata. Dall'inizio della terza fase della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente.

Nel presente decreto, ogni riferimento all'ECU si intende come riferimento alla definizione dell'ECU nell'ordinamento giuridico comunitario, qualsiasi modifica alla natura o alla composizione dell'ECU venga introdotta alla Comunità europea sulla base del trattato che istituisce detta Comunità europea, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea.

Art. 3.

I certificati emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui al comma precedente può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore. Per i certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta hanno facoltà di regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme in quanto applicabili contenute nella convenzione per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 22 settembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 26 settembre 1995, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 22 settembre 1995, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'articolo 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 26 settembre 1995, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 22 settembre 1995, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 26 settembre 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui al successivo art. 14.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 26 settembre di ciascun anno a partire dal 1996 e sino al 1998. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati, qualora l'ECU, al momento del pagamento stesso, non sia ancora stato introdotto in Italia come moneta unica europea, verranno effettuati, a scelta del portatore, in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 26 settembre di ciascun anno dal 1996 al 1998, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato né come unità di conto della Comunità europea né come moneta dell'Unione europea, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU come unità di conto della Comunità europea;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5543

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Direttive per la concessione alle imprese del commercio delle agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto-legge 24 aprile 1995, n.123, che, al comma 1, dispone finanziamenti per gli interventi nel settore del commercio a valere sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifiche, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il successivo comma 2 del citato art. 8 che demanda al CIPE la definizione della disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, e sulla base del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995;

Preso atto dell'istituzione delle due nuove province di Crotone e di Vibo Valentia i cui territori rientravano in precedenza in quello della povincia di Catanzaro;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

1.1. Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del trattato di Roma.

1.2. Per quanto attiene all'uso integrato dei Fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.

1.3. Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992.

2. *Soggetti beneficiari.*

2.1. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione i soggetti così di seguito individuati:

a) le imprese che esercitano attività commerciale all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le società cooperative di consumo, nonché le imprese che esercitano l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici;

b) le società, le cooperative, i consorzi di cooperative, i centri operativi delle unioni volontarie ed i gruppi di acquisto, a condizione che siano costituiti esclusivamente tra imprese commerciali come sopra definite, con prevalenza di piccole e medie imprese, e che svolgano l'attività di gestione di servizi comuni unicamente per gli associati;

c) le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio.

2.2. Una quota non inferiore al 50% dei fondi annualmente disponibili è riservata alle piccole e medie imprese, mentre una quota non inferiore al 20% è riservata ai progetti ed alle nuove iniziative che assicurino un incremento significativo dell'occupazione.

2.3. Ai fini della presente deliberazione:

a) è definita piccola e media impresa commerciale l'impresa che:

ha un massimo di 95 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ECU. Qualora faccia capo ad una o più imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non più di un quarto, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

b) è definita piccola impresa commerciale l'impresa che:

ha un massimo di 20 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni in ECU. Qualora faccia capo ad una o più imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non più di un quarto, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2.4. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare in relazione alla presente deliberazione è quello vigente alla data di pubblicazione del decreto di apertura annuale dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo punto 6.3.

2.5. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 2.6, sono considerati:

a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente la domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato dall'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.6. Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.7. I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. *Iniziative ammissibili.*

3.1. Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse a fronte della presentazione di un progetto di investimento che può riguardare le seguenti tipologie:

a) realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte alla modernizzazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale con particolare riferimento agli interventi nel campo dell'associazionismo economico, della riqualificazione e valorizzazione del commercio nei centri storici, dell'organizzazione aziendale e del controllo di gestione;

b) realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati per l'automazione delle principali procedure relative alla gestione aziendale ed interaziendale nonché la realizzazione di impianti automatizzati o robotizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino, per le operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

3.2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma precedente sono riconoscibili le spese relative alla qualificazione professionale del personale coinvolto nella realizzazione del progetto.

3.3. Non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione, sia pure riferite a distinti investimenti, comunque riconducibili alla medesima tipologia progettuale di cui al punto 3.1.

3.4. La redditività del progetto per il quale sono richieste le agevolazioni deve essere dimostrata mediante la predisposizione di un programma di investimento organico e funzionale, di per sé idoneo a conseguire una migliore collocazione dell'impresa sul mercato attraverso l'aumento della produttività, la riduzione dei costi e la qualificazione del servizio offerto.

3.5. Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dalla data di inoltro della domanda di contributo. Sono esclusi pertanto quelli che abbiano comunque avuto inizio prima di tale data con riferimento ai contratti di fornitura e di consulenza ed ai documenti giustificativi della spesa.

3.6. Non sono altresì ammessi i progetti comportanti investimenti inferiori a L. 50.000.000 al netto di IVA; nel caso di locazione finanziaria il valore dell'investimento è dato dal valore iniziale del bene locato.

4. *Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) e graduazione dei livelli di agevolazione.*

4.1. Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. o in E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4.2, riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione, considerando come costi massimi ammissibili l'importo di 1.000 milioni.

4.2. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sono le seguenti:

a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN più 15% ESL per le piccole e medie imprese;

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN più 15% ESL per le piccole e medie imprese;

nelle province della regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% per le altre imprese fino al 31 dicembre 1996; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1999, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese;

b) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;

nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma, 20% ESN per la piccola impresa, 15% ESN per la media impresa e 10% ESN per le altre imprese.

4.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al punto 4.2 sono adeguate alle eventuali modifiche dalla Commissione europea.

4.4. Ai fini della concessione di cui al punto 7.1, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN è rivalutato, in relazione ad un piano di erogazione delle agevolazioni stesse in due quote annuali di cui la prima riferita all'anno in cui è disposta la concessione medesima e l'altra a saldo a progetto ultimato. L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato quale sommatoria delle due quote rivalutate, maggiorate della relativa imposizione fiscale.

4.5. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al settore commerciale, calcolato secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN, riferito al singolo progetto, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti da avviare in anno successivo a quello della concessione si applica in via presuntiva il tasso di attualizzazione vigente all'epoca di approvazione del progetto. Ulteriori modalità per il calcolo delle agevolazioni in ESN e del tasso di attualizzazione sono disciplinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. *Spese agevolabili.*

5.1. I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

5.2. Sono escluse le spese relative a beni immobili, arredi, impianti ed apparecchi elettrici, impianti di telefonia e di condizionamento, materiali di consumo, contratti di manutenzione, attrezzature ed accessori non strettamente connessi al sistema informativo, pubblicità e consulenze non attinenti al progetto. Per le sole piccole imprese commerciali, così come definite al punto 2.3, lettera *b)*, della presente deliberazione, sono riconosciute agevolabili, nel limite massimo del 50% dell'intero programma, tutte le spese sostenute attinenti al progetto, con esclusione di quelle relative ai beni immobili.

5.3. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa ed iscritte al registro ditte della CCIAA, da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

5.4. Ai soli fini del calcolo del contributo spettante, saranno ammesse nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra il fatturato relativo alla sola attività commerciale ed il fatturato complessivo dell'impresa; tale percentuale dovrà comunque risultare superiore al 50%.

5.5. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta, previste da altre normative statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti dell'Unione europea.

6. *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

6.1. Il CIPE ripartisce annualmente l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui Fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivo (1, 2 e 5b).

6.2. Le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo.

6.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato il termine per la presentazione delle richieste di concessione; nello stesso decreto vengono specificate le modalità applicative della disciplina stabilita dalla presente deliberazione.

6.4. Le richieste di concessione del contributo debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

6.5. Le domande devono essere redatte in carta legale secondo il modello che verrà approvato con il decreto di cui al punto 6.3. I documenti allegati devono essere trasmessi in originale, se non diversamente specificato. La domanda dell'impresa dovrà essere corredata da un piano finanziario di copertura delle spese.

6.6. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione tenendo conto della riserva dei fondi di cui al punto 2.2. Al fine dell'esame istruttorio saranno verificati la sussistenza dei requisiti di legge stabiliti per i soggetti beneficiari e la completezza ed i contenuti della documentazione prodotta.

6.7. Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione è di novanta giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici. Dell'avvenuta approvazione del progetto verrà data comunicazione ai soggetti beneficiari.

6.8. Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda i progetti non finanziati per carenza di fondi concorrono prioritariamente alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio.

7. *Procedure per la concessione e la liquidazione del contributo.*

7.1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione, previo espletamento dei controlli ai sensi della normativa antimafia; la liquidazione avviene in due quote: la prima, come anticipazione, pari al 25% del contributo concesso, è effettuata automaticamente all'emissione del decreto di concessione previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate; la seconda, a saldo, ad avvenuta realizzazione del progetto.

7.2. Il decreto di concessione del contributo e di contestuale liquidazione dell'anticipazione verrà inoltrato per l'impegno di spesa ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'avvenuto impegno di spesa verra data comunicazione ai soggetti beneficiari.

7.3. Eseguito il progetto, ai fini della erogazione a saldo del contributo il soggetto beneficiario deve inviare, esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita domanda redatta in carta legale, secondo il modello che sarà approvato con il decreto di cui al punto 6.3, completa della documentazione richiesta.

7.4. La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica, effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di liquidazione, della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato.

7.5. I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa al disotto dell'importo minimo di cui al punto 3.6 della presente deliberazione, potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purché venga accertato il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti.

7.6. Effettuati i controlli ai sensi della normativa antimafia, il contributo viene liquidato con decreto ministeriale di erogazione corredato da ordinativo diretto di pagamento.

7.7. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici. Il decreto ministeriale di cui al punto precedente verrà inoltrato ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.

7.8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. *Cause di improcedibilità e motivi di esclusione.*

8.1. Sono motivo di improcedibilità della domanda di agevolazione:

a) la trasmissione delle domande al di fuori dei termini previsti dal decreto di cui al punto 3.3 o mediante mezzi diversi da quello stabilito;

b) la mancanza dell'autentica di firma del legale rappresentante o titolare sulla domanda di concessione;

c) la mancata utilizzazione del modello approvato con il decreto di cui al punto 6.3 ed il mancato invio in allegato della documentazione prevista;

d) l'indicazione di un investimento inferiore a lire 50 milioni.

8.2. Sono motivo di esclusione:

a) la mancanza dei requisiti di cui al punto 1.1, 2.1, 3.1 e 5.5 della presente delibera;

b) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali.

8.3. Della accertata improcedibilità verrà data comunicazione all'interessato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al punto 6.7 della presente deliberazione.

9. *Revoca delle agevolazioni.*

9.1. Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 2.1;

b) qualora, per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto;

d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;

e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 36 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore.

9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

10. *Disposizioni tributarie.*

10.1. I contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. *Accertamenti d'ufficio.*

11.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168

95A5531

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1994, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Considerato che per l'esercizio 1994 la dotazione finanziaria del citato fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 è prevista in lire 526,169 miliardi;

Considerata la necessità di assicurare la copertura di quota nazionale per un ammontare attualmente stimabile in misura pari al quaranta per cento di quanto previsto dai relativi programmi comunitari per l'anno 1994 ovvero in relazione all'andamento oggettivo della spesa;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. 16358/G/04/1/8 del 15 giugno 1995 concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1994 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b ammontano, per l'anno 1994, a lire 431,058 miliardi e si articolano come nell'allegata tabella *A*, che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse finanziarie ivi contemplate a carico dello Stato, complessivamente pari a lire 310,508 miliardi, sono assicurate, per l'anno 1994, dalle disponibilità recate dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978.

Le regioni verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi e istituti similari, la cui copertura è assicurata dalle specifiche leggi di settore.

Il CIPE, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attività finanziate, di eventuali modifiche ai quadri comunitari di sostegno e conseguenti redistribuzioni di risorse collegate agli effettivi utilizzi, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 177

TABELLA A

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO - ANNO 1994 - (Milioni di lire)

TITOLARI P.O.	QUOTA COMUNITARIA					TOTALE	QUOTA NAZIONALE				TOTALE
						FSE	STATO		REGIONI	PRIVATI	
	OB. 3	OB. 4	OB. 2	OB. 5b	OB.1		L. 845 art.25	L. SETTORE			
AOSTA	1.489	860	40			2.389	2.018	182	505	215	2.920
PIEMONTE	25.903	5.200	10.424	925		42.452	36.895	3.166	9.224	2.601	51.886
LOMBARDIA	21.000	8.865	1.056	383		31.304	26.699	2.567	6.675	2.319	38.260
TRENTO	8.460	1.096		4		9.560	8.305	1.034	2.076	269	11.684
BOLZANO	6.299	2.241		493		9.033	7.754	770	1.938	578	11.040
FRIULI V. G.	6.400	1.970	1.416	527		10.313	8.909	782	2.227	687	12.605
VENETO	12.980	5.109	3.413	2.211		23.713	20.477	1.586	5.119	1.801	28.983
LIGURIA	5.063	1.633	7.264	405		14.365	12.501	619	3.125	1.312	17.557
EMILIA	22.912	7.097	610	672		31.291	26.875	2.800	6.719	1.851	38.245
TOSCANA	7.874	2.963	7.077	3.572		21.486	18.794	962	4.698	1.807	26.261
UMBRIA	3.658	1.145	1.907	1.141		7.851	6.853	447	1.713	583	9.596
MARCHE	4.407	1.598	788	761		7.554	6.529	539	1.632	533	9.233
LAZIO	14.643	4.413	3.010	2.208		24.274	21.036	1.790	5.260	1.582	29.668
MIN. LAV. F. O.	10.000	13.037				23.037	23.747	1.222		3.187	28.156
MIN. LAV. A. I.		1.534				1.534	1.500			375	1.875
TOTALE C/NORD	151.088	58.761	37.005	13.302		260.156	228.892	18.466	50.911	19.700	317.969
ABRUZZO	23.121	3.997			5.944	33.062	7.935	969	1.984	133	11.021
MOLISE	3.467	906			2.027	6.400	1.535	184	384	30	2.133
CAMPANIA	28.799	6.835			8.926	42.560	10.215	1.190	2.554	228	14.187
PUGLIA	58.821	11.496			25.724	96.041	23.050	2.818	5.763	383	32.014
BASILICATA	9.415	1.718			20.280	31.413	7.539	990	1.885	57	10.471
CALABRIA	20.404	1.536			27.888	49.828	11.958	1.610	2.990	51	16.609
SICILIA	41.253	2.000			13.733	56.986	13.676	1.833	3.419	67	18.995
SARDEGNA	11.865	947			6.947	19.759	4.742	627	1.185	32	6.586
ML. - IMP.GIOV.					271	271	81	9			90
ML. - FORM. EST.	2.250					2.250	675	75			750
ML. - AZIONI INN.	700					700	210	23			233
TOT. MEZZOG.	198.095	29.435			111.740	339.270	81.616	10.328	20.164	981	113.089
TOT. GENERALE	349.183	88.196	37.005	13.302	111.740	599.426	310.508	28.794	71.075	20.681	431.058

95A5532

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Variazioni al contratto di programma FIAT.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera del CIPI in data 28 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1987, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo FIAT;

Vista la propria delibera del 28 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1987, con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie di cui alla legge n. 64/1986, per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Viste le delibere del CIPI del 2 giugno 1989 e 18 aprile 1991, quest'ultima pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1991, e del CIPE del 3 agosto 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1995, con le quali è stato approvato l'aggiornamento del citato contratto di programma con il Gruppo FIAT;

Vista la propria delibera in data 11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, relativa all'assetto programmatico in fase finale di chiusura del contratto di programma con il Gruppo FIAT;

Considerato che il Gruppo FIAT ha rappresentato la necessità di una nuova impostazione dell'assetto organizzativo per adeguarlo alle mutate esigenze di sviluppo di nuove tecnologie, con particolare riguardo alle metodologie di sperimentazione al banco, rappresentative dell'uso su strada, che consentono di ridurre l'intervallo tra la concezione di un nuovo modello e la sua produzione industriale;

Considerato altresì che lo stesso Gruppo FIAT ha fatto presente la perdurante sospensione dei lavori inerenti alla realizzazione del Centro ricerche affidabilità veicoli di Nardò (Lecce) e l'intervenuta scadenza, nel luglio 1994, del termine previsto per le relative concessioni;

Vista la richiesta del competente Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 25 maggio 1995, relativa al trasferimento al Centro ricerche auto di Pomigliano d'Arco (Napoli) dell'investimento inizialmente ubicato presso il suddetto centro di Nardò ed alla fissazione della data del 31 dicembre 1997 quale termine per il completamento del centro di Pomigliano d'Arco;

Ritenuto che le varianti progettuali prospettate sono coerenti con le finalità del contratto di programma a suo tempo approvato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Nell'ambito del contratto di programma di cui alle premesse, è approvato il trasferimento dell'investimento originario dal Centro ricerche affidabilità veicoli di Nardò al Centro ricerche auto di Pomigliano d'Arco.

In conseguenza l'articolazione operativa del centro di Pomigliano d'Arco assume la seguente nuova configurazione:

investimenti complessivi: 207 miliardi di lire;

occupazione complessiva: 215 addetti.

L'investimento complessivo passa da 212,8 miliardi di lire (di cui 177,1 miliardi per il centro di Pomigliano e 35,7 miliardi per il centro di Nardò) a lire 207 miliardi.

L'onere per lo Stato passa da 150.782 milioni di lire a 146.501 milioni di lire con un risparmio di 3.480 milioni di lire per contributi in conto capitale e di 801 milioni di lire per contributi in conto interessi.

L'occupazione totale passa da centocinquanta addetti (di cui centododici nel centro di Pomigliano e trentotto nel centro di Nardò) a duecentoquindici addetti con un incremento di sessantacinque unità.

Il termine di completamento dei lavori del centro di ricerca di Pomigliano è fissato al 31 dicembre 1997.

Entro il 30 settembre 1995 le aziende beneficiarie e gli istituti finanziatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno presentare tutta la documentazione istruttoria al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per consentire l'assunzione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni entro il 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 176

95A5533

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Variazioni al contratto di programma SNIA BPD.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera del CIPI in data 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1992, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo SNIA BPD;

Vista la propria delibera del CIPI in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del suddetto contratto di programma con il Gruppo SNIA BPD;

Considerato che, nella fase di realizzazione del progetto di ricerca sulle tecnologie di sviluppo di film elettroottici in accoppiata vetro-film, che trovava originaria applicazione nell'area industriale del comprensorio Fiat Auto di Termoli (Campobasso), il Gruppo medesimo ha fatto presente la possibilità di diversificare i campi applicativi di tali tecnologie, evidenziandone la particolare ottimizzazione nei settori dell'edilizia e dei display elettronici, che ne rende superata l'originaria destinazione al settore della componentistica per autoveicoli;

Considerato altresì che la complessità di tali tecnologie e l'alto tasso di innovazione rendono indispensabile uno stretto collegamento tra l'insediamento industriale SNIA di Pisticci (Matera) e la messa a punto delle diverse linee applicative del progetto di ricerca originario, al fine di utilizzare al meglio le sinergie realizzabili in tale sito industriale;

Vista la richiesta del competente Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 25 maggio 1995, relativa al trasferimento nell'ambito dell'insediamento industriale SNIA BPD di Pisticci dell'investimento inizialmente allocato nella suddetta area di Termoli;

Ritenuto che le varianti progettuali prospettate sono coerenti con le finalità del contratto di programma a suo tempo approvato;

Su proposta del Ministro del bilancio e dèlla programmazione economica;

Delibera:

Nell'ambito del contratto di programma di cui alle premesse, è approvata la nuova allocazione nell'insediamento industriale di Pisticci dell'iniziativa della SNIA originariamente localizzata presso l'area industriale del comprensorio Fiat Auto di Termoli, riguardante la produzione di film elettroottici per l'utilizzo in accoppiata vetro-film.

Restano invariati il costo dell'investimento, pari a 12 miliardi di lire, e la relativa occupazione, pari a 25 addetti.

L'onere a carico dello Stato passa da 7 miliardi di lire a 3,6 miliardi, con un risparmio di 3,4 miliardi di lire.

Entro il 30 settembre 1995 le aziende beneficiarie e gli istituti finanziatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno presentare tutta la documentazione istruttoria al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per consentire l'assunzione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni entro il 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 175

95A5534

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 184, titolo XI, relativo alla facoltà di agraria vengono soppressi il primo ed il secondo comma e sostituiti dai seguenti:

TITOLO XI

Facoltà di agraria

Art. 184. — La facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze e tecnologie agrarie e la laurea in scienze della produzione animale.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze e tecnologie agrarie è di cinque anni divisi in un triennio e in un biennio di applicazione articolato nei seguenti indirizzi: agroalimentare, agroambientale, gestione dei sistemi agro-forestali, produzioni vegetali e difesa, riservando agli indirizzi almeno quattro annualità.

Art. 2.

Gli articoli dal 186 al 195 vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli dal 186 al 191, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 186. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea è articolato negli indirizzi: agroalimentare, agroambientale, gestione dei sistemi agro-forestali, produzioni vegetali e difesa, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità.

Art. 187 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma della facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per

conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria, per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 188 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 600 devono essere riservate al tirocinio pratico-applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica sarà svolta presso l'azienda agraria della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia e le aziende agrarie dei beni rustici dell'Università di Perugia nonché presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Tale tirocinio sarà organizzato dal «Centro servizi per la didattica e la ricerca applicata nel settore dell'agricoltura e della medicina veterinaria» e disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della facoltà.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 191. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 189 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 186;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 190 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 191 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

MATEMATICA, STATISTICA ED INFORMATICA (ore 150):

settori: A02A (analisi matematica); A02B (probabilità e statistica matematica); A04A (analisi numerica); A04B (ricerca operativa); K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (informatica); S01A (statistica); S01B (statistica per la ricerca sperimentale).

FISICA (ore 100):

settore: B01B (fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150):

settori: C01A (chimica analitica); C03X (chimica generale ed inorganica); C05X (chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100):

settori: E01A (botanica); E01B (botanica sistematica); E01C (biologia vegetale applicata); E01E (fisiologia vegetale); G07A (chimica agraria).

Biologia animale (ore 100):

settori: E02A (zoologia); E02B (anatomia comparata e citologia); E04A (fisiologia generale); V30A (anatomia degli animali domestici); V30B (fisiologia degli animali domestici); G06A (entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100):

settori: G07A (chimica agraria); E01E (fisiologia vegetale); E05A (biochimica).

Genetica agraria (ore 50):

settore: G04X (genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50):

settori: G07A (chimica agraria); G07B (pedologia); D02A (geografia fisica e geomorfologia); D02B (geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200):

settori: G02A (agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (coltivazioni arboree); G02C (orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100):

settori: G06A (entomologia agraria); G06B (patologia vegetale); G02A (agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100):

settori: G09A (zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (nutrizione e alimentazione animale); G09C (zootecnia speciale); G09D (zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100):

settori: G02A (agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (coltivazioni arboree); G02C (orticoltura e floricoltura); G06A (entomologia agraria); G07A (chimica agraria); G09A (zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (ecologia); E01C (biologia vegetale applicata); E01D (ecologia vegetale); E01E (fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150):

settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari); G08B (microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150):

settori: G05A (idraulica agraria e forestale); G05B (meccanica agraria); G05C (costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200):

settori: G01X (economia ed estimo rurale); P01A (economia politica); P01B (politica agraria).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 22 settembre 1995

Il rettore: CALZONI

95A5559

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze politiche in data 28 giugno 1994, senato accademico in data 6 settembre 1994, consiglio di amministrazione in data 14 settembre 1994);

Visto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 giugno 1995, ha espresso parere favorevole alla istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale per trasformazione della Scuola superiore di servizio sociale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli da 426 a 442, relativi alla Scuola superiore di servizio sociale, sono soppressi.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

Art. 38. — La facoltà di scienze politiche conferisce:

la laurea in scienze politiche;
il diploma universitario in servizio sociale.

Dopo l'art. 49, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti il corso di diploma universitario in servizio sociale:

Art. 50. — È istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Pisa. Le attività didattiche relative al corso di diploma sono organizzate dalla facoltà di scienze politiche la quale si avvale di docenti di altre facoltà (soprattutto giurisprudenza e medicina) e altri dipartimenti e strutture dell'Ateneo se e in quanto ciò occorra per la realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 51. — Il corso di diploma è dotato di propria sede, assegnata dalla Università degli studi di Pisa.

Art. 52. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale. In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

Art. 53. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma in servizio sociale ha la durata di tre anni. Al termine degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale. L'anno accademico coincide con quello indicato annualmente nel calendario dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 54. — È istituito il consiglio di diploma, con la composizione e le funzioni previste per i consigli di corso di laurea dalle norme vigenti, in quanto applicabili.

Art. 55. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà formulata sentito il consiglio di diploma in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/90. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà, sentito il consiglio di diploma.

Art. 56. — Le discipline obbligatorie impartite nel corso di diploma sono le seguenti:

1 *Area professionale del servizio sociale* (settori: Q05A - Q05C)

Principi e fondamenti del servizio sociale - annuale;
Metodi e tecniche del servizio sociale I - annuale;
Metodi e tecniche del servizio sociale II - annuale;
Organizzazione dei servizi sociali - annuale;
Politica sociale - annuale.

2 *Area di metodologia delle scienze sociali* (settori: S03B - Q05A

Statistica sociale - semestrale;
Metodologia e tecnica della ricerca sociale - annuale.

3 *Area Psicologica* (settori: M11B - M11A)

Psicologia sociale - annuale;
Psicologia dello sviluppo - semestrale.

4 *Area sociologica* (settori: Q05A - Q05D - Q05G - Q05B - M05X)

Antropologia culturale - semestrale;
Sociologia - annuale;
Sociologia della famiglia - semestrale;
Sociologia della devianza - semestrale.

5 *Area giuridica* (settori: N01X - N09X - N07X - N10X - N17X)

diritto pubblico - annuale;
diritto privato - annuale;
diritto della sicurezza sociale - semestrale.

6 *Area della sanità pubblica* (settori: F22B - F22A)

Medicina sociale I - semestrale;

Medicina sociale II - semestrale;

Igiene - semestrale.

7 *Area economica* (settori: P01A - P01B - P01C)

Economia pubblica - semestrale.

Art. 57. — I corsi fondamentali ammontano a 10 unità annuali e 10 unità semestrali, per un complesso di 15 annualità. Ogni singola annualità comprende almeno 60 ore di didattica.

Art. 58. — Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro le discipline attivate presso la facoltà di scienze politiche ovvero, in mancanza, pressó le facoltà dell'Università degli studi di Pisa comprese nel seguente elenco, per un numero di almeno 6 semestralità.

Discipline complementari:

Criminologia minorile;

Diritto amministrativo;

Diritto del lavoro e della previdenza sociale;

Diritto di famiglia;

Diritto penitenziario;

Diritto regionale e degli enti locali;

Economia aziendale;

Economia del lavoro;

Etica sociale;

Lingua inglese;

Economia applicata;

Ordinamento della famiglia;

Pedagogia speciale;

Psichiatria;

Psicodinamica delle relazioni familiari;

Psicologia di comunità;

Psicologia di gruppo;

Psicopatologia;

Sociologia della comunicazione;

Sociologia della medicina;

Sociologia dell'organizzazione;

Sociologia della salute;

Sociologia della sicurezza sociale;

Statistica;

Storia contemporanea;

Storia del pensiero;

Storia dell'amministrazione pubblica;

Storia delle idee;

Storia delle istituzioni politiche;

Storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

Storia sociale;

Teoria e tecnica del colloquio psicologico.

Art. 59. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

Art. 60. — Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. Del pari, il controllo intellettuale ed operativo dei tirocini può essere affidato ad addetti tecnico-pratici operanti ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 61. — Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

Art. 62. — L'Università, sulla base delle proposte avanzate dal consiglio di facoltà sentito il consiglio di diploma, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di personale e strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 63. — Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti caratterizzanti (10 annuali e 10 semestrali) e opzionali (per non meno di 6 semestralità) e tenuto conto del tirocinio pratico e della conoscenza della lingua straniera. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicata assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 64. — Il consiglio di diploma delibera il regolamento del corso di diploma ai sensi e per i fini di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 e in conformità al regolamento didattico di Ateneo.

Art. 65. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscera gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 66. — Il corso di diploma subentra nei rapporti facenti capo alla Scuola superiore di servizio sociale, avente sede in Pisa, via Cristoforo Colombo n. 35. Gli studenti iscritti prima dell'entrata in vigore del presente statuto continuano a seguire il piano di studi previsto nell'ordinamento della suddetta Scuola superiore di servizio sociale. In sede di prima applicazione della normativa relativa al corso di diploma in servizio sociale, il consiglio della facoltà di scienze politiche assume le funzioni del relativo consiglio di diploma. A tal fine il consiglio della facoltà di scienze politiche, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento, delibera il regolamento provvisorio del corso di diploma, con particolare riguardo alla collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici. Il consiglio di diploma, entro sessanta giorni dal suo insediamento in connessione con il primo avvio del corso di diploma, provvede alla elaborazione del regolamento definitivo, ai sensi del precedente art. 64 e con i contenuti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 luglio 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 6 settembre 1995

Il rettore

95A5473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1995.

95A5493

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 421/1995 del 6 agosto 1995

Specialità medicinale: «LOMEXIN SCALP FLUID» flacone 100 g sol. 2%.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992). Tale dicitura dovrà sostituire sull'etichetta esterna il precedente regime di fornitura.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 427/1995 del 1° settembre 1995

Specialità medicinale: «FASTUM» 50 g.

Titolare A.I.C.: Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3, Firenze.

Modifiche apportate:

denominazione: nella confezione alla denominazione «Fastum» viene aggiunta la denominazione «Gel» tubo 50 g;

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: per la preparazione «Fastum» Gel: 100 g di gel contengono: principio attivo: invariato; eccipienti: carbomer 940, alcool etilico, essenza di neroli, essenza di lavanda, trietanolamina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento locale di affezioni dolorose dell'apparato osteoarticolare e muscolare di origine reumatica o traumatica: contusioni, distorsioni, stiramenti muscolari, torcicollo, lombagine.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti gli eccipienti nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, e la classificazione ai fini della fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 428/1995 del 12 settembre 1995

Specialità medicinale: «SPASMODIL» 30 confetti 20 mg, A.I.C. n. 028580013; 30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 028580025.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale n. 07696270581.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale viene effettuata anche presso l'officina della ditta Istituto biologico chemioterapico S.p.a., sita in via Crescentino, 25, Torino.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5561

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 552 dell'8 settembre 1995

Specialità medicinale CEREDASE (alglucerasi) nelle forme: soluzione concentrata per infusione endovenosa da «400 U» e da «50 U» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Genzyme B.V., Naarden, Olanda, rappresentata in Italia dalla società Genzyme S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via A. Martini 17, codice fiscale 02314550969:

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle specialità medicinali sono effettuati dalla società «Genzyme Pharmaceuticals and fine chemicals nello stabilimento sito in Haverhill (Inghilterra).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

- flaconcino x ml 5 di soluzione da «400 U»;

A.I.C. n. 028836017 (in base 10) 0VJ05K (in base 32);

classe A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 3.226.400 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 luglio 1995 n. 294 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale;

- flaconcino x ml 5 di soluzione da 50 U;

n. A.I.C. 028836029 (in base 10) 0VJ05X (in base 32);

classe A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 403.300 ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 21/7/1995, n. 294 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni flaconcino x ml 5 da «400 U» contiene:

principio attivo: alglucerasi 400 U, eccipienti: albumina umana, tampone citrato (sodio citrato, accitrico monoidrato, acqua p.p.i.) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni flaconcino x ml 5 da 50 U contiene:

principio attivo: alglucerasi 50 U; eccipienti: albumina umana tampone citrato (sodio citrato accitrico monoidrato, acqua p.p.i.) (nelle quantità indicate nella documentazione acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: morbo di Gaucher di Tipo 1°, in soggetti con manifestazioni cliniche gravi della malattia caratterizzate da anemia, tendenza al sanguinamento a dovuta riduzione del numero delle piastrine, interessamento osseo, significativa epatomegalia o splenomegalia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 9 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 566/1995 del 12 settembre 1995

Specialità medicinale: «ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE CEMENT RADIOPAQUE».

Confezione: 1 busta da 41 g + 1 fialoide da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Valbondione, 113 - cod. fisc. 00192900595;

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sono effettuati dalla società Pfizer GmbH, nello stabilimento sito in Karlsruhe (Germania) n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 busta da 41 g + 1 fialoide da 20 ml AIC n. 027694013 (in base 10) C0UF4XX (in base 32) classe: C.

Composizione: una busta da 41 g contiene: principio attivo: Eritromicina (sotto forma di glucoeptonato) mg 500, Colistina sulfometato sodica (pari a U.I. 3.000.000) mg 236,2, Polimetilmetacrilato g. 6,0 (15%), Metilmetacrilato - copolimero stirene g 30,0 (75%);

Eccipienti: Solfato di bario g 4,0 (10%);

Un fialoide da 20 ml contiene: Metilmetacrilato ml 19,5 (97,4%), N.N. dimetil p-toluidina ml 0,52 (2,6%), Idrochinone mg 1,50,

Indicazioni terapeutiche: Il Cemento Antibiotico Simplex è utilizzato principalmente nel fissaggio delle endoprotesi per le articolazioni dell'anca e del ginocchio impiantate per le seguenti indicazioni: osteoartrosi, poliartrite cronica, artrosi post-traumatica, condronecrosi avascolare, pseudoartrosi in seguito a frattura del femore, trattamento primario endoprotesico della frattura del collo del femore in pazienti anziani e nel caso di revisione di una endoprotesi applicata in precedenza. Il contenuto antibiotico aiuta a prevenire infezioni locali durante gli interventi di sostituzioni articolari.

Classificazione ai fini della fornitura: Uso riservato ad ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 570/1995 del 15 settembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PU-MAG» nella forma 20 flaconcini da 1500 mg; 30 bustine da 1500 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, Via S.G. Cottolengo 15/31 codice fiscale 01689550158;

Produttore: Officina Mediolanum farmaceutici S.p.a. sita in Milano Via S. G. Cottolengo, 15/31.

Confezione autorizzata, AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

- 20 flaconcini da 1500 mg.

Classe: C.

A.I.C. n. 028982015 (in base 10), 0VNGRZ (in base 32)

- 30 bustine da 1500 mg;

A.I.C. n.028982027 (in base 10) 0VNGSC (in base 32);

Classe: C).

Composizione:

Ogni flaconcino da 10 ml contiene:

Principio attivo: α-chetoglutarato di magnesio triidrato mg 1500 pari ad α-chetoglutarato di magnesio;

Eccipienti:

metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, saccarina sodica, aroma arancia, saccarosio, acqua depurata. Nelle quantità riportate nella documentazione di tecnica farmaceutica.

Composizione:

Ogni bustina da 5 g contiene:

α-chetoglutarato di magnesio triidrato mg 1500, pari ad α-chetoglutarato di magnesio;

Eccipienti: saccarina sodica, aroma arancia, saccarosio. Nelle quantità riportate nella documentazione di tecnica farmaceutica.

Indicazioni terapeutiche: In tutti gli stati di carenza intra ed extracellulare di magnesio, caratterizzati da alterazioni funzionali ad essa correlate (vomito, insonnia, tremori, crampi muscolari) e da disturbi dell'emotività. In ostetricia e ginecologia: supplementazione in gravidanza, contrazione uterine, disturbi vasomotori, crampi muscolari, alterazione dell'umore (ansia/depressione) in preclimaterio. In pediatria: disturbi del comportamento e/o funzionali a carico del tono dell'umore, irritabilità, alterazioni del ritmo veglia/sonno e dell'attenzione, ipereccitabilità neuromuscolare. In neuropsichiatria: condizioni ansioso/depressivo correlate a stati di ipomagnesiemia, inclusa ipomagnesiemia da ustioni estese.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 576/1995 del 19 settembre 1995

La specialità medicinale «OLSALAZINA CARLO ERBA» nella forma: capsule da 250 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB di Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla Società Carlo Erba OTC S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1.2 codice fiscale 08572280157;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento di Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate: A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

100 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 029404011 (in base 10) 0W1BVC (in base 32);

classe: A prezzo L. 70.000 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 luglio 1995 n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni capsula contiene: principio attivo: olsalazina sodica 250 mg; eccipienti: magnesio stearato, gelatina, biossido di titanio (E 171), bruno caramello (E150) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Olsalazina Carlo Erba» è indicata nel trattamento della colite ulcerosa di gravità lieve o moderata in fase attiva e mantenimento della fase di remissione per la prevenzione delle recidive.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto NFR n. 577/1995 del 19 settembre 1995

La specialità medicinale «OSTEOTONINA» (calcitonina sintetica di salmone) nella preparazione: 5 fiale siringa da 50 U.I. im, s.c., e.v. 5 fiale siringa da 100 U.I. im., s.c., e.v. (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale gia registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: A. Menarini industrie chimiche farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze via Sette Santi, 3 codice fiscale 00395270481.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Italfarmaco S.p.a. - Liferpharma S.r.l. nell'officina comune viale Fulvio Testi n. 330 Milano;

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

- 5 fiale-siringa da 50 U.I. soluzione per iniezione im, s.c., e.v.;

A.I.C. n. 025213137 (in base 10) 0S1G6K (in base 32);

Classe: C;

- 5 fiale-siringa da 100 U.I. soluzione per iniezione im, s.c., e.v.,

A.I.C. n. 025213149 (in base 10) 0S1G6X (in base 32);

Classe: C.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principo attivo: calcitonina sintetica di salmone 50 U.I. Eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principo attivo: calcitonina sintetica di salmone 100 U.I. Eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Malattia di Paget (osteitis deformans). Ipercalcemia da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da Vit. D, sia per casi di emergenza che per trattamenti prolungati. Osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso. Prevenzione delle fratture ossee in pazienti con osteoporosi post-menopausale. Morbo di Sudeck.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 578/1995 del 19 settembre 1995

Specialità medicinale, «CABALTIN» nella forma: flacone collirio da 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Catania, Via Nicola Coviello 15/B - codice fiscale 00122890874;

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla Società Janssen Pharmaceutica N.V., nello stabilimento sito in Beerse (Belgio); le operazioni terminali di confezionamento e i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Aci S. Antonio (Catania), località Monterosso Etneo.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

- flacone collirio da 4 ml;

A.I.C. n. 029524016 (in base 10) 0W501J (in base 32);

Classe: C.

Composizione:

ogni ml di collirio contiene: principio attivo: levocabastina cloridrato 0,54 mg pari a 0,5 mg di levocabastina; eccipienti: glicole propilenico, sodio fosfato monoidrato, disodio fosfato anidro, idrossipropilmetilcellulosa 2910, polisorbato 80, benzalconio cloruro, disodio edetato, acqua sterilizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: congiuntiviti allergiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 579/1995 del 19 settembre 1995

Specialità medicinale «SARONIL» nelle forme: crema 1% tubo da 30 g; gel 1% tubo da 30 g; soluzione 1% flacone contagocce da 30 ml; soluzione 1% flacone nebulizzatore da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma Via Piemonte n. 32 - codice fiscale 00404510588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso lo stabilimento consortile Sandoz-LPB-Samil, sito in Milano, Via Quaranta 12.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

- crema 1% tubo da 30 g:

A.I.C. n. 028490011 (in base 10) 0V5G8V (in base 32);

Classe: C;

- gel 1% tubo da 30 g:

A.I.C. n. 028490023 (in base 10) 0V5G97 (in base 32);

Classe: C;

- soluzione 1% flacone contagocce da 30 ml:

A.I.C. n. 028490035 (in base 10) 0V5G9M (in base 32);

Classe: C;

- soluzione 1% flacone nebulizzatore da 30 ml:

A.I.C. 028490047 (in base 10) 0V5G9Z (in base 32);

Classe: C.

Composizione:

1 g di crema contiene: principio attivo: naftifina cloridrato 10 mg; eccipienti: sodio idrossido, alcool benzilico, sorbitano monostearato, cetilpalmitato, alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, isopropilmiristato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 g di gel contiene: principio attivo: naftidina cloridrato 10 mg, eccipienti: sodio edetato, diisopropanolamina, acido poliacrilico, polisorbato 80, alcool etilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione (gocce e nebulizzatore) contiene: principio attivo: naftifina cloridrato 10 mg, Eccipienti: glicole propilenico, alcool etilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute (dermatomicosi) e delle unghie (onicomicosi), causate da dermatofiti, lieviti, muffe.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 580/1995 del 19 settembre 1995

Specialità medicinale «EXODERIL» nelle forme: crema 1% tubo da 30 g; gel 1% tubo da 30 g; soluzione 1% flacone contagocce da 30 ml; soluzione 1% flacone nebulizzatore da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via C. Arconati n. 1 - codice fiscale 07195130153

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile Sandoz-LPB-Samil, sito in Milano Via Quaranta 12.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

- crema 1% tubo da 30 g:

A.I.C. n. 028474017 (in base 10) 0V4YP1 (in base 32);

Classe: C;

gel 1% tubo da 30 g:

A.I.C. n. 028474029 (in base 10) 0V4YPF (in base 32).

Classe: C;

soluzione 1% flacone contagocce da 30 ml.

A.I.C. n 028474031 (in base 10) 0V4YPH (in base 32),

Classe. C,

- soluzione 1% flacone nebulizzatore da 30 ml:

A.I.C. n. 028474043 (in base 10) 0V4YPV (in base 32);

Classe: C.

Composizione:

1 g di crema contiene: principio attivo: naftifina cloridrato 10 mg; eccipienti: sodio idrossido, alcool benzilico, sorbitano monostearato, cetilpalmitato, alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, isopropilmiristato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 g di gel contiene: principio attivo: naftidina cloridrato 10 mg; eccipienti: sodio edetato, diisopropanolamina, acido poliacrilico, polisorbato 80, alcool etilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione (gocce e nebulizzatore) contiene: principio attivo: naftifina cloridrato 10 mg; eccipienti: glicole propilenico, alcool etilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute (dermatomicosi) e delle unghie (onicomicosi), causate da dermatofiti, lieviti, muffe.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 581/1995 del 19 settembre 1995

La specialità medicinale «SANDOSTATINA» (octreotide acetato) nella forma: «LAR» flaconi iniettabili uso intramuscolari da mg 10, da mg 20, e da mg 30, (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano via C. Arconati, 1 codice fiscale 07195130153.

Produttore: la produzione del principio attivo, (octreotide acetato) il controllo dei flaconi contenenti le microsfere di octreotide la produzione il controllo e confezionamento della fiala solvente sono effettuati dalla società Sandoz Pharma Ltd nello stabilimento sito in Lichtstrasse, 35 Basilea (Svizzera). La produzione delle microsfere di octreotide in bulk e loro confezionamento in flaconi sono effettuati dalla Medisorb Technologies International L.P. 6990 Cornel Road, Cincinnati, Ohio USA. L'assemblaggio del set per iniezione è effettuato dalla Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co nello stabilimento sito 88212 Ravensburg - Germania.

Il prodotto può essere importato sia già pronto e confezionato per la vendita sia allo stato sfuso (flacone contenente le microsfere di octreotide, fiale solvente, set di iniezione) dalla società Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a. con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina Farmaceutica Comune Sandoz - LPB - Samil Via Quaranta, 12 Milano

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

- «LAR» 10.

Una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da 10 mg, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool.

A.I.C. n. 027083056 (in base 10) 0TUJ9J (in base 32);

Classe: C.

- «LAR» 20.

Una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da mg 20, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool.

A.I.C. n. 027083068 (in base 10) 0TUJ9W (in base 32);

Classe C.

- «LAR» 30.

Una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da mg 30, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool.

A.I.C. n 027083070 (in base 10) 0TUJ9Y (in base 32);

Classe: C

Composizione:

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 10 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 20 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 30 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con Sandostatina per via sottocutanea; pazienti acromegalici in cui siano controindicati, o comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 582/1995 del 19 settembre 1995

La specialità medicinale «SAMILSTIN» (octreotide acetato) nella forma: «LAR» flaconi iniettabili uso intramuscolari da mg 10, da mg 20, e da mg 30, (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma via Piemonte 32, c.f. 00404510588.

Produttore: la produzione del principio attivo, (octreotide acetato) il controllo dei flaconi contenenti le microsfere di octreotide, la produzione il controllo e confezionamento della fiala solvente sono effettuati dalla società Sandoz Pharma Ltd nello stabilimento sito in Lichtstrasse, 35 Basilea (Svizzera); la produzione delle microsfere di octreotide in bulk e loro confezionamento in flaconi sono effettuati dalla Medisorb Technologies International L.P. 6990 Cornell Road, Cincinnati, Ohio USA; l'assemblaggio del set per inezione è effettuato dalla Vetter Pharma - Fertigung Gmbh & Co nello stabilimento sito 88212 Ravensburg - Germania.

Il prodotto è importato allo stato sfuso (flacone contenente le microsfere di octreotide, fiale solvente, set di iniezione) dalla società Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a.

Le operazioni terminali di confezionamento del prodotto importato allo stato sfuso sono effettuate presso l'officina farmaceutica comune Sandoz - LPB - Samil, via Quaranta, 12 Milano.

Confezione autorizzata, numeri di AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

- «LAR» 10

Una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da 10 mg, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool.

A.I.C. n. 027284090 (in base 10) 0U0NMU (in base 32);

Classe: C.

- «LAR» 20.

Una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da mg 20, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool.

A.I.C. n. 027284102 (in base 10) 0U0NN6 (in base 32);

Classe: C.

- «LAR» 30.

Una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da mg 30, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool.

A.I.C. n. 027284144 (in base 10) 0U0NNL (in base 32);

Classe: C.

Composizione:

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 10 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 20 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 30 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con Samilstin per via sottocutanea; pazienti acromegalici in cui siano controindicati, o

comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto leg.vo n. 539/1992).

Decorreza di efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 583/1995 del 19 settembre 1995

Specialità medicinale «Giasion» nelle preparazioni e confezioni: «20 compresse effervescenti» x mg 600 e «20 buste» granulare x 200 mg; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

Produttore: per la preparazione compresse effervescenti x mg. 600, la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati:

dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Vicenza, via della Chimica 9, - dalla società Inpharzam S.a. nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera) fino al 31 dicembre 2000;

per la preparazione buste di granulare la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Inpharzam S.a. nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera) fino al 31 dicembre 2000.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

– 20 compresse effervescenti x mg. 600 per uso orale;

A I.C. n. 029518026 (in base 10) 0W4U6B (in base 32);

Classe: C;

– 20 buste granulare x mg 200 per uso orale;

A.I.C. n. 029518014 (in base 10) 0W4U5Y (in base 32);

Classe C.

Composizione:

Ogni compressa effervescente contiene: principio attivo: N-acetilcisteina600 mg. Eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, aroma limone, aspartame. (Nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni busta contiene: Principio attivo: N-acetilcisteina 200 mg. Eccipienti: sorbitolo, aroma arancia, aspartame, ß-carotene. (Nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: compresse effervescenti - Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa, bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo, bustine trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 d.leg.vo n. 539/1992).

Altre condizioni: la specialità medicinale prodotta in Cadempino (Svizzera) può essere destinata all'impiego nel solo territorio nazionale.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5562

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto MCR n. 584/1995 del 19 settembre 1995

Specialità medicinale CALCIBEN (calcitonina sintetica di salmone) nella forma e confezione: flaconcino 700 U.I. di soluzione spray nasale.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Scandicci n. 37, cod. fisc. 00394440481.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione flaconcino 700 U.I. di soluzione per somministrazione endonasale è autorizzata la confezione flaconcino contenente 1200 U.I. di soluzione per somministrazione endonasale (erogabile in 12 dosi da 100 U.I. per spruzzo);

confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flaconcino spray nasale 1200 U.I.

A.I.C. n. 028114128 (in base 10) 0UTZ6J (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti, improrogabilmente,a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 431

Specialità medicinale: ISO-PURAMIN, tutte le confezioni, n. di A.I.C.: di specialità 020580.

Società: Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto.

Oggetto provvedimento di modifica:

la denominazione della specialità è ora modificata in «Isopuramin». Le confezioni contradistinte dal codice 020580116, 020580128 e 020580181 modificano la denominazione aggiuntiva di confezione in «3%»;

le confezioni contradistinte dal codice 020580130, 020580142 modificano la denominazione aggiuntiva di confezione in «7%»;

le confezioni contradistinte dal codice 020580155, 020580167 e 020580179 modificano la denominazione aggiuntiva di confezione in «10%».

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 432

Specialità medicinale: FLUTID, tutte le confezioni, n. di A.I.C.: di specialità 028520.

Società: Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a., via G. Ripamonti, 89, 20139 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in «Drogenil».

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 433

Specialità medicinale: LIVAMIN, tutte le confezioni, n. di A.I.C.: di specialità 029361.

Società: Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità è ora modificata in Isoram, viene mantenuta per le confezioni in commercio la denominazione aggiuntiva di confezione «4%».

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento M.I. n. 434/1995 del 15 settembre 1995

Specialità medicinale: BROMOCRIPTINA POLI, nella forma e confezione: 30 compresse × mg 2,5.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1.

Modifica apportata: indicazioni terapeutiche: riformulazione delle indicazioni terapeutiche: per la preparazione compresse × mg 2,5 le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: Galattorrea con o senza amenorrea: post-partum (Chiari-Frommel); idiopatica (Argonz del Castillo); tumorale (Forbes Albright); da farmaci (psicotropi, contraccettivi). Amenorrea prolattino-dipendente senza galattorrea. Infertilità iperprolattinemica. Disfunzioni del ciclo mestruale (sindrome pre-mestruale, fase luteinica breve). Ipogonadismo maschile prolattino-dipendente. Acromegalia: il trattamento di prima istanza di questa affezione è quello chirugico o radioterapico. Bromocriptina Poli è un utile adiuvante di tali trattamenti oppure, in casi particolari, può essere usata indipendentemente da essi. Morbo di Parkinson, idiopatico ed arteriosclerotico: Bromocriptina Poli è particolarmente utile in pazienti che mostrano una decrescente risposta terapeutica alla l-DOPA ed in casi dove la levodopaterapia è inficiata dalla comparsa di fenomeni «on-off». L'associazione con l-DOPA ottiene un incremento degli effetti antiparkinsoniani, il che permette un ridotto dosaggio di entrambi i farmaci. Bromocriptina Poli può essere data da sola in casi iniziali o lievi di morbo di Parkinson e può essere associata ad anticolinergici e/o ad altri farmaci antiparkinsoniani.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato immediatamente.

Provvedimento n. 439/1995 del 19 settembre 1995

Specialità medicinale: MINOXIMEN:

flacone 60 ml-soluzione uso topico 2%;

flacone 60 ml-gel uso topico 2%.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in: Firenze, via dei Sette Santi, 3

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal 181° mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5563

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 28 luglio 1995 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Gen.c.a. Antonio Viesti, nato il 26 giugno 1933 a Ostuni (Brindisi). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate. Ha servito, per oltre quarantadue anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale».— Roma, 31 dicembre 1993.

Gen.c.a. Giorgio Malorgio, nato il 24 maggio 1931 a La Spezia. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare della Sardegna e di direttore generale della motorizzazione e dei combustibili. Ha servito, per oltre quarantatre anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 31 dicembre 1993.

Gen.c.a. Lucio Innecco, nato il 23 marzo 1932 a Gorizia. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare nord est e di comandante delle Forze terrestri alleate sud europa. Ha servito, per oltre quarantadue anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 31 dicembre 1993.

Gen.c.a. Benedetto Spinelli, nato il 27 febbraio 1933 a Acquaviva Delle Fonti (Bari). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante del 5° Corpo d'armata e di ispettore delle scuole. Ha servito, per oltre quarantadue anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 31 dicembre 1993.

Gen.c.a. Corrado Raggi, nato il 15 febbraio 1932 a Zara. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di vice presidente della sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate e di comandante della Regione militare nord ovest. Ha servito, per oltre quarantuno anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 16 febbraio 1994.

Gen.c.a. Pierino Monsutti, nato il 25 giugno 1931 a Tarcento (Udine). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare della Sicilia e di ispettore dell'Arma di fanteria e cavalleria. Ha servito, per oltre quarantuno anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 27 maggio 1994.

Gen.c.a. Vittorio Stanca, nato il 23 luglio 1931 a Soleto (Lecce). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di ispettore delle scuole e di comandante della Regione militare centrale. Ha servito, per oltre quarantatre anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 24 luglio 1994.

Gen.c.a. Antonio Milani, nato il 17 agosto 1931 a Casorate Sempione (Varese). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di sottocapo di Stato maggiore logistico armamenti e amministrazione di SHAPE e di vice comandante in capo delle Forze alleate del sud Europa. Ha servito, per oltre quarantuno anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 18 agosto 1994.

Gen.c.a. Paolo Feniello, nato il 6 febbraio 1932 ad Alghero (Sassari). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare meridionale e di ispettore dell'Arma del genio. Ha servito, per oltre quarantadue anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 20 dicembre 1993.

Gen.isp. Ettore Ottini, nato il 18 marzo 1930 a Bari. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di vice direttore della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e di capo del corpo tecnico dell'Esercito. Ha servito, per oltre quarantasei anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 30 dicembre 1994.

Gen.c.a. Rinaldo Santini, nato il 24 gennaio 1932 a Monza (Milano). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare meridionale e di direttore della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri. Ha servito, per oltre quarantatre anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 26 gennaio 1995.

Gen.c.a. Pietro Egidio Re, nato il 21 maggio 1932 a Salandra (Matera). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare Tosco Emiliana, di direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate. Ha servito, per oltre quarantatre anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 1° gennaio 1995.

Gen.d.cc. Ignazio Assumma, nato il 15 giugno 1930 a Roma. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, fino a giungere al prestigioso incarico di vice comandante dell'Arma dei carabinieri. Ha servito, per oltre quarantacinque anni, l'Istituzione militare e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 16 giugno 1994.

Bandiera di guerra dell'8° reggimento alpini. — «Il battaglione alpini "Gemona" ha partecipato alle operazioni di Peace Keeping in Mozambico costituendo, durante il periodo di sua permanenza in loco, la principale pedina operativa del contingente nazionale «Albatros» impegnato nella missione Onumoz. Nei circa tre mesi di continuo impegno, agendo in inusuali e spesso severe condizioni climatiche, su un territorio vastissimo, poco conosciuto ed infido, ed in un quadro politico instabile ed imprevedibile, il battaglione ha operato con elevata professionalità ed altissimo senso del dovere dimostrando in ogni circostanza pronta reattività ed elevata sensibilità nella attuazione dei compiti ricevuti evitando, anche in situazioni di grave emergenza e pericolo, l'insorgere di qualsivoglia incidente. Con la propria efficienza, serena determinazione, alto senso della disciplina e correttezza nei rapporti umani, il battaglione ha non solo garantito la percorribilità del delicato corridoio di Beira, ma anche una cornice di sicurezza tale da consentire, su tutto il territorio sotto la sua responsabilità, il ritorno a normali condizioni di vita per le genti mozambicane. Con il proprio operato, improntato a schietta etica militare ed alto senso di solidarietà umana, il battaglione alpini "Gemona" ha dimostrato la piena idoneità dell'Esercito italiano per interventi di Peace Keeping ed ha contribuito ad elevarne il prestigio internazionale, fornendo un chiaro esempio di professionalità e dedizione». — Chimoio (Mozambico), 10 febbraio 1994-30 aprile 1994.

Bandiera di guerra del 14° reggimento alpini. — «Il battaglione alpini "Tolmezzo" ha partecipato alle operazioni di Peace Keeping in Mozambico costituendo, durante il periodo di sua permanenza in loco, la principale pedina operativa del contingente nazionale «Albatros» impegnato nella missione Onumoz. Nei circa tre mesi di continuo impegno, agendo in inusuali e spesso severe condizioni climatiche, su un territorio vastissimo, poco conosciuto ed infido, ed in un quadro politico instabile ed imprevedibile, il battaglione ha operato con elevata professionalità ed altissimo senso del dovere dimostrando in ogni circostanza pronta reattività ed elevata sensibilità nella attuazione dei compiti ricevuti evitando, anche in situazioni di grave emergenza e pericolo, l'insorgere di qualsivoglia incidente. Con la propria efficienza, serena determinazione, alto senso della disciplina e correttezza nei rapporti umani, il battaglione ha non solo garantito la percorribilità del delicato corridoio di Beira, ma anche una cornice di sicurezza tale da consentire, su tutto il territorio sotto la sua responsabilità, il ritorno a normali condizioni di vita per le genti mozambicane. Con il proprio operato, improntato a schietta etica militare ed alto senso di solidarietà umana, il battaglione alpini "Tolmezzo" ha dimostrato la piena idoneità dell'Esercito italiano per gli interventi di Peace Keeping ed ha contribuito ad elevarne il prestigio internazionale, fornendo un chiaro esempio di professionalità e dedizione». — Chimoio (Mozambico), 1° novembre 1993-9 febbraio 1994.

Con decreti ministeriali 28 agosto 1995 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito.

Croci d'argento

Col. Franco Scaramagli, nato il 19 luglio 1943 a Ferrara. — «Comandante del 2° reggimento bersaglieri ha operato per circa quattro mesi in Somalia con il contingente militare italiano nel quadro dell'operazione "Ibis 2" assumendo le responsabilità del settore operativo "Bravo" e prodigandosi con impareggiabile slancio e professionalità interiorizzata nello studio, pianificazione, organizzazione, condotta e controllo delle diversificate e complesse attività operative, pur agendo in una situazione operativa di particolare criticità a causa della presenza di numerosi elementi ostili al processo di pacificazione avviato dai contingenti internazionali, assolvendo il compito con esemplare perizia e determinazione. Preposto al controllo di una ampia zona di territorio somalo ha posto in atto un efficace dispositivo tattico finalizzato sia alla lotto contro il banditismo, sia alla ricerca e confisca di armi e munizioni, sia alla sicurezza dei convogli in transito nell'area. In alcune occasioni in cui i suoi uomini sono stati coinvolti in scontri a fuoco è intervenuto anche personalmente per risolvere la situazione in maniera brillante eliminando o neutralizzando gli elementi ostili e senza riportare alcune perdita. Ben consapevole della importanza di accompagnare le attività operative con quelle di soccorso umanitario, con fervida iniziativa e partecipazione ha posto in essere una serie di attività assistenziali che hanno guadagnato al contingente la stima e la fiducia della popolazione somala e lustro e decoro all'Esercito italiano e del Paese tutto all'estero. Magnifica figura di comandate ardito ed energico, profondamente animato di fede nel servizio e di entusiasmo

nella diuturna attività. Chiaro esempio di capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari». — Belet Weine - Bulo Burti (Somalia), 28 giugno-8 ottobre 1993

Col. Ernesto Alviano, nato il 21 aprile 1946 a Campobasso. — «Comandante del 3° reggimento bersaglieri, impegnato con il contingente militare italiano nell'operazione "Ibis 2" in Somalia, ha assolto l'incarico di responsabile del settore "Bravo" con encomiabile zelo e spiccata professionalità, prodigandosi con impareggiabile slancio e professionalitàinteriorizzata nello studio, pianificazione, organizzazione, condotta e controllo delle diversificate e complesse attività operative e logistiche. Preposto al controllo di un ampio territorio comprendente le località di Bulo Burti, Gialalassi e Giohar ha organizzato un dispositivo tattico di impareggiabile efficacia specie per contrastare il fenomeno del banditismo particolarmente attivo nell'area. Esponendosi più volte personalmente, ha guidato i suoi uomini con l'essenziale arma dell'esempio, dell'equilibrio e della dedizione al dovere, nell'effettuazione di ripetute operazioni di rastrellamento, posti di blocco, scorte a convogli tutte conclusesi con pieno successo e senza riportare alcuna perdita. Intimamente animato da elevato spirito umanitario, che è riuscito a trasfondere anche ai suoi uomini, ha sviluppato numerose e diversificate attività di assistenza a favore della popolazione civile che hanno accresciuto notevolmente la considerazione ed il prestigio del contingente, concorrendo indirettamente alla sicurezza del personale italiano. Magnifica figura di comandante che è riuscito in modo esemplare a coniugare le inderogabili esigenze operative del servizio con l'assoluta salvaguardia dell'incolumità del suo personale e che con il suo comportamento ha accresciuto il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano e del Paese tutto all'estero. Chiaro esempio di professionista motivato, equilibrato, determinato ed animato da interiorizzato senso del dovere». — Bulo Burti - Gialalassi - Giohar (Somalia), 9 ottobre 1993-23 gennaio 1994.

Col. Giuseppe Sabatelli, nato il 3 dicembre 1946 a Lecce. — «Comandante del 6° reggimento bersaglieri partecipava, con il contingente militare italiano, nell'operazione "Ibis 2" in Somalia, assumendo per circa tre mesi la responsabilità del settore "Charlie" e prodigandosi con slancio e professionalità interiorizzata, nello studio, pianificazione, organizzazione, condotta e controllo delle diversificate attività operative, logistiche ed umanitarie. Preposto al controllo di una ampia zona del territorio somalo caratterizzata dalla presenza di numerose tribù in lotta fra di loro, organizzava e poneva in atto un dispositivo tattico che consentiva di raggiungere pienamente gli scopi operativi ed umanitari alla base della missione internazionale. Con diuturno e determinato impegno riusciva a coinvolgere nell'attività di pacificazione gran parte dei capi-clan locali creando, insieme agli stessi, le premesse per l'ordinata ripresa della vita sociale nel settore di responsabilità. In un secondo tempo assumeva, con il suo magnifico reggimento, la responsabilità del settore operativo "Bravo" conseguendo anche in questa nuova dislocazione risultati di assoluto rilievo in ogni campo. Generoso e determinato si è posto sempre alla testa dei suoi uomini nelle situazioni a maggiore valenza operativa esponendosi anche a grave rischio personale in occasione di alcuni conflitti a fuoco. Magnifica figura di comandate equilibrato, determinato ed energico pienamente consapevole del compito ricevuto, profondamente animato di fede nel servizio e che, con il suo comportamento, ha accresciuto il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano e del Paese tutto all'estero. Chiaro esempio di elette capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari». — Belet Weine - Bulo Burti (Somalia), 30 novembre 1993-3 marzo 1994.

Ten. col. Francesco Paci, nato il 9 marzo 1942 a Foligno (Perugia). — «Comandante del gruppo squadroni Italhely, impegnato con il contingente militare italiano nell'operazione "Ibis 2" dislocato nell'aeroporto di Mogadiscio in Somalia, si prodigava con spiccata determinazione, eccezionale impegno ed elevatissima professionalità nello studio, pianificazione, condotta e controllo delle diversificate e complesse attività operative, logistiche ed umanitarie, richieste alla sua Unità. Pur dislocato in un'area a rischio per continui attacchi nemici, con tutti i suoi uomini assolveva con la massima efficienza e generosità i compiti affidatigli profferendo, in ogni occasione, eccezionali energie per assicurare sia il sostegno logistico sia quello tecnico-operativo alle unità terrestri. L'efficienza dei velivoli, costantemente alta, è stato il risultato di un'azione di comando equilibrata, accorta ed incisiva che ha sempre consentito a tutto il contingente di disporre di un elevato supporto operativo. Sempre disponibile di giorno e di notte, ha organizzato con estrema perizia e tempestività gli interventi della componente elicotteristica, tutta tesa alla creazione di una cornice di sicurezza per le truppe dislocate sul terreno e per le attività di soccorso e sgombero di feriti gravi e malati, contribuendo così, con la tempestività d'intervento, a salvare numerose vite umane ed accrescendo, nel contempo, il prestigio dell'Esercito italiano e del Paese tutto all'estero. Chiarissimo esempio di professionalità, interiorizzato senso del dovere e spiccate capacità di comando». — Mogadiscio (Somalia), 6 settembre 1993-23 marzo 1994.

95A5443

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in S. Prisco (Caserta) e unità di S. Prisco (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasette unità, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEM - Cstruzioni elettromeccaniche meridionali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Brugnoli, con sede in Verdellino, loc. Zingonia (Bergamo) e unità di c/o Acciaierie e Ferriere di Piombino per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, di cui sei unità part-time da ventiquattro a diciannove ore medie settimanali, su un organico complessivo di novanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Brugnoli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella

legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero zona industriale San Marco (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore e trenta minuti medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albasan, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Termoli (Campobasso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di ottantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albasan, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Ragusa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17432 del 27 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni Eggy, con sede in Figline V. (Firenze) e unità di Vigline V. (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di quattordici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni Eggy, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baby Plaid, con sede in Arcore (Milano) e unità di Arcore (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baby Plaid, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vatinio Massenzana, con sede in Arcore (Milano) e unità di Arcore (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vatinio Massenzana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.E.F.I., con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per i quali

è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.E.F.I., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, con sede in Roma e sede legale amministrativa e filiali di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sedici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentaquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantotto unità, di cui uno part-time da venti a diciassette ore medie settimanali, su un organico complessivo di centocinquantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcografia e Cartavalori, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e unità di S. Donato Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore e trenta minuti medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di ottantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcografia e Cartavalori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e unità di Portogruaro (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di ottantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pansac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modenese Adriano Industria Arredamenti, con sede in Casaleone (Verona) e unità di Casaleone (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantaquattro unità, su un organico complessivo di novantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modenese Adriano Industria Arredamenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Sbianca, con sede in Merate (Como) e unità di Merate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Sbianca, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Calderara di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore e due minuti medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tranceria Caprioli, con sede in Magnago (Milano) e unità di Magnago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tranceria Caprioli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, con sede in Milano e unità di Milano, Bologna, Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di quaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, con sede in Celano (L'Aquila) e unità di Celano (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantacinque unità, su un organico complessivo di centoquindici unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17212 del 30 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hunter Douglas Italia, con sede in Gorgonzola (Milano) e unità di Gorgonzola (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hunter Douglas Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo e Tivene, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centonovanta unità, di cui due lavoratori part-time da trenta a 22,5 ore medie settimanali, un lavoratore part-time da venticinque a 18,75 ore medie settimanali, sette lavoratori part-time da venti a quindici ore medie settimanali, su un organico complessivo di centonovantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo e Tivene, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura a pettine di Monteverde di Vannucchi Roberto & C., con sede in Cantagallo (Firenze) e unità di Cantagallo (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura a pettine di Monteverde di Vannucchi Roberto & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 19 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santinello Costruzioni, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e unità di Caselle di Selvazzano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantotto unità, su un organico complessivo di ottantadue unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15318 del 17 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santinello Costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padur Est, con sede in San Pietro al Natisone (Udine) e unità di San Pietro al Natisone (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padur Est, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Muratori, con sede in Formigine (Modena) e unità di Formigine (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Muratori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Bodonia, con sede in Milano e unità di Cusano Milanino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque unità, su un organico complessivo di cinquantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Bodonia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione Friulana, con sede in Manzano (Udine) e unità di Manzano Bagnaria Arsa (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di quarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione Friulana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio industriale piacentino, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio industriale piacentino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrimec, con sede in Calendasco (Piacenza) e unità di Calendasco (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentacinque unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrimec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acme motori, con sede in Valdobbiadene (Treviso) e unità di Valdobbiadene (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquarantanove unità, su un organico complessivo di centocinquantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acme Motori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B.C. Italiana, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentotto unità, su un organico complessivo di centotrentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B.C. Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca, con sede in Milano e unità di Rovereto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unità, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina e unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 13,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosei unità, su un organico complessivo di centosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi munizioni, con sede in Lecco (Como) e unità di Lecco (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di quattrocentosessantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi munizioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria di Lonato, con sede in Lonato (Brescia) e unità di Lonato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 21,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di centosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Acciaieria di Lonato, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 all'8 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Castenaso (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di settantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon, con sede in Firenze e unità di Sinalunga (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Videogruppo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Lepetit, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 214 unità, su un organico complessivo di 963 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Lepetit, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascom Safnat, con sede in Martinengo (Bergamo) e unità di Martinengo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 184 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascom Safnat, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 2 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fertronic's di Calatroni Anna, con sede in Cigognola (Pavia) e unità di Cigognola (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,13 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fertronic's di Calatroni Anna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Monaco, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 172 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16539 del 13 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Monaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Mario De Cecco, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 72 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Mario De Cecco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.G.I. di De Cecco Mario, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.G.I. di De Cecco Mario, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Darimec di Dagnoni Mario & C., con sede in Redecesio/Segrate (Milano) e unità di Redecesio/Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Darimec di Dagnoni Mario & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, di cui 1 part-time da 20 a 16,30 ore medie settimanali su un organico complessivo di 55 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica Veneta, con sede in Motta di Livenza (Treviso) e unità di Motta di Livenza (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 92 unità, su un organico complessivo di 102 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica Veneta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Raffaella, con sede in Carpi (Modena) e unità di Reggiolo (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Maglificio Raffaella, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in Cepina Val di Sotto (Sondrio) e unità di Recoaro Terme (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 321 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Darfo, con sede in Darfo Boario (Brescia) e unità di Darfo Boario (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Darfo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana Editrice, con sede in S. Cesareo (Roma) e unità di S. Cesareo (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana Editrice, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo indicato accanto a ciascuna unità produttiva, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio Etruria, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) e unità di Cantieri in prov. di Grosseto (Grosseto) - 1° aprile 1994/4 settembre 1994, loc. Basse di Caldana (Grosseto) - 1° aprile 1994/31 marzo 1995, Montelupo Fiorentino (Firenze) - 1° aprile 1994/31 marzo 1995, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 213 unità, su un organico complessivo di 356 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio Etruria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 12 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Cervaro (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 22 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forgia Rapida, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forgia Rapida, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Meta, con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna) e unità di San Lazzaro di Savena (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 144 unità, su un organico complessivo di 228 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polo costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti, con sede in Ivrea (Torino), e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1000 unità, su un organico complessivo di 9255 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Ing. C. Olivetti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Sixtel, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Ivrea (Torino) e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 369 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sixtel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti Synthesis, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Massa Carrara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 140 unità, su un organico complessivo di 333 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti Synthesis, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Systena, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Systena, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O-Group, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Bari, Milano e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 288 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O-Group, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 1° luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintax Sistemi Software, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma e Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 460 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintax Sistemi Software, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 800 unità, su un organico complessivo di 1363 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnost-Mael, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Carsoli (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 365 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnost-Mael, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Decision System International, con

sede in Ivrea (Torino) e unità di Buccinasco (Milano), Padova, Roma e Verona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 488 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decision System International, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti Information Service, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 192 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti Information Service, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 marzo 1994 al 16 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Vallenoncello e Campoformido (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 780 unità, su un organico complessivo di 913 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17670 del 23 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n 40.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'11 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 62 unità, su un organico complessivo di 1167 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo Industria per l'Arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unità di Tegoleto, Civitella in Val Di Chiana (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 140 unità, su un organico complessivo di 178 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo Industria per l'Arredamento, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unità di Pontecorvo (Frosinone) e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e Immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Taranto, Lecce e Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

Questo decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 14364 del 17 marzo 1994 e n. 15271 del 17 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e Immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e Immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Taranto, Lecce e Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

Questo decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 14365 del 17 marzo 1994 e n. 15272 del 17 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e Immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e Immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), Taranto e Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 21,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

Questo decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 14366 del 17 marzo 1994 e n. 15270 del 17 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e Immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla Alluminio, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla Alluminio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntoverde Industria Confezioni, con sede in Tavernelle di Panicale (Perugia) e unità di Tavernelle di Panicale (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntoverde Industria Confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati adetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino e unità di Verrone (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da

40 ore settimanali a 30,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, di cui 1 part-time da 129 ore a 90,3 mensili e 1 part-time da 86 ore a 60,2 ore mensili, su un organico complessivo di 702 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat auto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995:

1) è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Bosisio Parini (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 452 ore, articolate mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 9 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 33 lavoratori, su un organico di 55 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Bosisio Parini (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 301 ore, articolate mediante una riduzione pari a 6 ore settimanali, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 55 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995:

1) è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 464 ore, corrispondenti a 70 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 35 lavoratori, su un organico di 53 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 290 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 53 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 572 ore, corrispondenti a 86 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 35 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 344 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 35 unità;

5) è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 333 ore, corrispondenti a 50 giorni lavaorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 21 lavoratori, su un organico di 36 unità;

6) è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 208 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 36 unità;

7) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 179 ore, corrispondenti a 27 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 16 unità;

8) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,

occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 108 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 20 giugno 1994 al 5 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citec, con sede in Roma e unità di Acilia (Roma) e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità, su un organico complessivo di 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A5496-95A5497

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 settembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1610,25
ECU	2090,10
Marco tedesco	1129,75
Franco francese	325,99
Lira sterlina	2532,12
Fiorino olandese	1008,30
Franco belga	54,892
Peseta spagnola	13,009
Corona danese	290,29
Lira irlandese	2586,06
Dracma greca	6,933
Escudo portoghese	10,762
Dollaro canadese	1196,32
Yen giapponese	16,148
Franco svizzero	1402,05
Scellino austriaco	160,58
Corona norvegese	256,04
Corona svedese	230,54
Marco finlandese	373,43
Dollaro australiano	1203,98

95A5593

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: P011 «economia dei settori produttivi» comprendente la disciplina «economia del settore dei trasporti» (già economia e politica dei trasporti).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza», entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A5567

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F11A «psichiatria», per la disciplina «psichiatria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

95A5568

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento, sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 57/1995 dell'11 febbraio 1995, alla pag. 45, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, concernente la specialità medicinale «LASONIL spray», ove si legge:

«PRODUTTORE: la specialità medicinale stessa è ora *prodotta e confezionata* anche dalla Società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), *con esecuzione dei controlli da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano)*», leggasi:

«PRODUTTORE: la specialità medicinale stessa è ora *prodotta, confezionata e controllata* anche dalla Società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano)».

95A5569

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 338/1995 del 15 maggio 1995, alla pag. 12, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativa alla specialità medicinale «VIRUSTOP», ove si legge:

«COMPOSIZIONE: un ovulo da 1,5 g contiene: principio attivo: metisoprinolo g 1,5; eccipienti: gelatina, sorbitolo soluzione speciale (sostanza secca: sorbitolo, sorbitani, mannitolo), p-idrossibenzoato di sodio, propile p-idrossibenzoato di sodio, titanio biossido (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)», leggasi:

«COMPOSIZIONE: un ovulo da 1,5 g contiene: principio attivo: metisoprinolo g 1,5; eccipienti: gelatina, sorbitolo soluzione speciale (sostanza secca: sorbitolo, sorbitani, mannitolo), p-idrossibenzoato di sodio, propile p-idrossibenzoato di sodio, titanio biossido, *ossido di ferro giallo* (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)».

95A5570

Avviso relativo al decreto del Ministro della sanità 1° giugno 1995 concernente: «Specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1995).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe sono state erroneamente inserite le seguenti specialità medicinali, per le quali risultano, invece, pervenute le domande di rinnovo A.I.C. nei termini previsti dal decreto legislativo n. 178/1991:

SPECIALITÀ: CLOBESOL LIQUIDO
Titolare A.I.C. o rappresentante in Italia:
Glaxo S.p.a.

SPECIALITÀ: DONATIOL
Titolare A.I.C. o rappresentante in Italia:
A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l.

SPECIALITÀ: KAO-PRONT
Titolare A.I.C. o rappresentante in Italia:
Lachi-Farma S.r.l. Laboratorio Chimico Salentino

SPECIALITÀ: MAGNESIA EFFERVESCENTE SANITAS
Titolare A.I.C. o rappresentante in Italia:
Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanitas S.r.l.

SPECIALITÀ: PILLOLE FRERICHS MALDIFASSI
Titolare A.I.C. o rappresentante in Italia:
Farmaceutici Procemsa S.r.l.

SPECIALITÀ: PYRALVEX
Titolare A.I.C. o rappresentante in Italia:
Norgine Italia S.r.l.

SPECIALITÀ: SCIROPPO FAMEL
Titolare A.I.C. o rappresentante in Italia:
Boots Italia S.p.a.

95A5571

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 100.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 5 0 9 5 *

L. 1.300